

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. ANDREA MAGAGNOLI

B
SENT. N. 23070/c
NON DEFINITIVA
CRON. N. 83074/c

Rgnr
16421/2008
Spedita il
25 /11 /2008
Depositata il
30 MAR. 2009

Della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 16421 / 2008 Ruolo Generale promossa

DA:

EZIO LULLO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CARROZZERIA
OZZANESE SNC rappresentata e difesa dagli avvocati Bordoni Marco e
Francesca Cantarini domiciliata presso il di loro studio via Emilia n. 3 San
Lazzaro di Savena .

ATTORE-COSTITUITO

AURORA ASS.NI SPA domiciliata presso lo studio dell' avvocato Jader
Ritrovato in viale Pietramellara n.35 dal quale e' rappresentata e difesa .

CONVENUTO COSTITUITO

DI LALLO ANDREA rappresentato e difesa dall' avvocato Silvia Lolli domiciliato

IL PROCURATORE DEL SIGNOR DI LALLO CHIEDE E
CONCLUDE :

Voglia il giudice di Pace dichiarare la nullità della cessione
del credito e per l'effetto dichiarare l'estromissione dal
giudizio del signor Di Lallo

In vi definitiva rigettare tutte le domande attoree

Con il favore delle spese

IL PROCURATORE DELLA IMPLANTOPROTESI SRL
CHIEDE E CONCLUDE :

Voglia il giudice di Pace: in via preliminare dichiarare nulla
le cessione del credito e per l' effetto dichiarare la carenza
di legittimazione attiva in capo all' odierna attrice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Espono la società attrice, che il giorno 11/ 1 / 2008 il
signor Simoen Frontali alla guida del veicolo targato BY
900 EV veniva urtato dal veicolo targato cj 428 hc, e che a
seguito dell' urto si producevano danni alla carrozzeria che
rendevano necessarie le riparazioni presso la carrozzeria

Esponeva altresì che la Carrozzeria ⁶ Ozzanese si rendeva
cessionaria del credito promuovendo l' odierno
procedimento al fine di ottenerne il risarcimento .

Si costituivano la compagnia assicuratrice Aurora Ass ni
ed i responsabili civili della circolazione del
veicolo, rappresentando in primis la nullità della cessione e
la conseguente carenza di legittimazione attiva nell' attrice.
ed in subordine l' infondatezza della domanda attorea.

La causa veniva, trattenuta in decisione all'udienza del
giorno 9/12/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il credito oggetto della cessione è stato determinato

Il suo importo infatti è chiaramente evincibile dalle due
fatture allegate in atti emesse in data 8/2/2008 ed allegate
da parte della difesa dell'attore.

Al momento della stipulazione della scrittura privata avente
ad oggetto il credito l'importo era già determinato o in
ottemperanza al disposto dell' art 1346 del Codice Civile

che vuole che l' oggetto, sia determinato o quantomeno determinabile.

L'eccezione è infondata e deve essere rigettata .

In merito, invece alla seconda delle eccezioni fondata sul incredibilità, del credito ricavata dall' art 144 del decreto legislativo del 7/5/2005 n.209,si deve osservare,che l' istituto della cessione è caratterizzato dalla libera cessione, salvo la presenza di un divieto legale o negoziale di cessione .

Le prima ipotesi regola casi come quello previsto dall' art. 1261 del Codice Civile, che devono essere previste per legge mentre il secondo, invece ha ad oggetto,ipotesi di divieti pattuiti tra le parti .

Nel caso di specie non sussiste nessuna delle due ipotesi, dato che l'art.144 del decreto legislativo del 7/5/2005 n.209 parla di danneggiati senza prevedere nessun divieto espresso di cessione del credito derivante da un sinistro,neppure sono rilevabili divieti di carattere negoziale data la mancanza, di pattuizioni tra le parti in tal senso .

In merito,invece all' eccezione di improcedibilità generatas

fondata sul difetto delle comunicazioni della richiesta risarcitoria, deve essere osservato che la norma prevista dal comma 1 dell'art 145 del Codice della Strada prevede che debba essere inviata alla propria impresa di assicurazioni nel caso di specie vi e prova di tale adempimento dato che in atti si rinvengono le relative comunicazioni l'eccezione è infondata e deve essere rigettata .


Per quel che riguarda l'ulteriore delle eccezioni invece si deve che l'art 149 del Codice della Assicurazione introduce una nuova figura di legittimato passivo, che pare modificare il secolare principio per il quale ad essere legittimato passivo nel caso di fatto illecito è il soggetto che cagiona il danno.

Tuttavia la norma solo apparentemente modifica l'art 2043 del Codice Civile dato che prevede un nuovo legittimato passivo tenuto al risarcimento , senza escludere tuttavia la responsabilità generale prevista dall'art.2043 del Codice Civile, che nel caso di danno derivante dalla circolazione dei veicoli si concretizza nelle figure del conducente e del proprietario del veicolo .

Accedere ad altro interpretazione significherebbe privare il danneggiato delle piu' elementari forme di tutela e giudiziario al risultato paradossale di ridurre le forme di tutela .

Anche l'ultima eccezione deve essere rigettata e il procedimento proseguito.

P.Q.M.



Il giudice di Pace di Bologna nella causa civile in epigrafe indicata definitivamente provvedendo tra le parti cosi decide :

1)Rigetta le eccezioni proposte da Aurora Ass ni Implantoprotesi Srl ,Di Lallo Andrea

2) Dispone la prosecuzione della causa come da separata ordinanza

6
30 MAR. 2009

Così deciso in Bologna il giorno 03/03/2009

Il Giudice di Pace

Dottor Andrea Magagnoli

Andrea Magagnoli

Depositata in Cancelleria 30 MAR. 2009

Il Cancelliere

[Signature]